

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATARINO, VITALI

Nuove norme in materia di attività complementari dell'ufficiale giudiziario nel processo civile e modifiche alla disciplina concernente le mansioni e i compensi degli ufficiali giudiziari

Presentata l'11 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell'interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell'ordinamento giuridico e nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce. Il processo esecutivo si affianca (in molti casi in rapporto di strumentalità) al processo di cognizione, diversamente rivolto all'accertamento del diritto, all'ottenimento di una sentenza di condanna ovvero alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico.

Soprattutto negli ultimi tempi il declino della resa dei servizi della giustizia ha

interessato non solo il processo di cognizione ma soprattutto il processo di esecuzione.

Accade assai sovente che non si realizza la certezza del diritto in quanto le sentenze dei giudici, magari emanate dopo anni di attesa, rimangono decisioni virtuali allorché, in caso di non adempimento spontaneo dei precetti ivi contenuti da parte del soccombente, la controparte si ritrova in una situazione di sostanziale impotenza, a causa dell'inefficienza e dell'inefficacia degli strumenti e dell'organizzazione del processo esecutivo.

Pertanto si viene a realizzare a danno della parte creditrice una negazione del suo diritto di giustizia e di credito, con contestuale violazione dei principi costituzionali previsti dall'articolo 111 della Costituzione attinenti alla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

In particolare l'organo giuridicamente preposto al processo esecutivo, l'ufficiale giudiziario, si trova, spesso, privo di adeguati mezzi e, quindi, in una condizione di sostanziale paralisi. Assume pertanto valenza primaria la necessità di continuare sulla strada, già intrapresa con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di una riforma del processo di esecuzione tale da rendere efficace la tutela giurisdizionale, consentendo il celere adempimento, anche coattivo, delle statuizioni contenute nella sentenza del giudice per l'attuazione effettiva del diritto accertato.

In particolare, è necessario valorizzare maggiormente la professionalità dell'ufficiale giudiziario mediante una progressiva riforma tesa, altresì, ad incentivare l'attività degli organi esecutivi prevedendo per essi adeguati compensi da collegare all'emersione di risultati positivi per l'utente. In questa prospettiva si giustificano gli emolumenti previsti per l'immissione in possesso nelle procedure di rilascio, per il servizio di rilevazione fotografica, per le operazioni di vendita, per gli inventari e per i verbali di constatazione, tutte funzioni realizzate dall'ufficiale giudiziario con un rilevante risparmio di spesa sia per l'erario che per il cittadino utente.

Si evidenzia, in particolare, che la presente proposta di legge non comporta oneri per lo Stato ma, al contrario, realizza maggiori introiti per l'erario e in particolare per il Ministero della giustizia. Sono regolamentati, soprattutto, i diritti di protesto, prevedendo una quota di spettanza dell'ufficiale giudiziario precedente e una quota in favore dell'erario.

Negli anni il servizio protesti è stato abbandonato dagli ufficiali giudiziari a causa dell'assenza di incentivo per un'at-

tività comportante oggettivi rischi in quanto all'enorme mole di denaro da gestire non corrispondono equi compensi.

Accade ormai quasi ovunque che il servizio protesti sia generalmente affidato ai notai che, il più delle volte, sono costretti a espletare la funzione anche contro la loro volontà per mancanza di alternativa.

Tale situazione ha creato negli anni un notevole danno economico per l'erario. Difatti, a differenza di quanto avviene per altri organi preposti e abilitati all'elevazione dei protesti, quali appunto i notai e in forma residuale i segretari comunali (che trattengono l'intera quota del diritto di protesto), l'ufficiale giudiziario versa all'erario l'intero diritto di protesto usufruendo del solo rimborso spese dell'indennità di accesso.

Rideterminando la disciplina in materia e coinvolgendo in prima persona l'ufficiale giudiziario con l'attribuzione della competenza esclusiva e di una quota dei diritti di protesto si otterrebbe un notevole gettito economico per lo Stato, che può legittimamente stimarsi in circa 200 milioni di euro annui.

È noto, infatti, che gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante i diritti che loro percepiscono, fatta salva l'integrazione da parte dell'erario nel caso di mancato raggiungimento del minimo stipendiale previsto dalla rispettiva posizione economica.

Incrementando i diritti, la quota a carico del Ministero della giustizia dell'indennità integrativa prevista dall'articolo 148 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, subirebbe una notevole contrazione realizzando il risparmio di spesa nell'entità indicata.

Nella medesima ottica va inquadrata la generale previsione dell'aumento dei diritti e dell'indennità di trasferta per gli atti civili a richiesta di privati.

L'aumento concretizzerebbe di riflesso un ulteriore incremento per le casse dell'erario in quanto la richiamata integrazione stipendiale prevista dal citato articolo 148 dell'ordinamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, subirebbe un ulteriore calo senza tradire i principi sociali presenti in materia di giustizia nel nostro ordinamento.

Una novità rilevante è rappresentata dalla possibilità per le parti richiedenti di provvedere al pagamento dei proventi e dei rimborsi delle spese mediante accredito direttamente sul conto dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) precedente o a mezzo di altri strumenti informatici o telematici, modernizzando così le procedure contabili dei singoli uffici, snellendo le attività di ricezione degli atti, alleggerendo i disagi dell'utenza e garantendo all'amministrazione l'immediata disponibilità delle somme.

Per favorire la soddisfazione della pretesa creditizia è prevista l'attribuzione di specifiche funzioni in materia di indagini tributarie e patrimoniali, esercitabili d'ufficio esclusivamente dall'ufficiale giudiziario, per la ricerca dei beni aggredibili dall'azione esecutiva. Sempre nella direzione di un risparmio di spesa, anche per il cittadino utente, connesso a un aumento dell'efficienza dei servizi, è prevista l'assegnazione agli UNEP, mediante l'utilizzo della rete *internet*, della pubblicità degli atti esecutivi, corredati eventualmente da fotografie e da planimetrie (articolo 490 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente proposta di legge).

Fondamentale contributo a tale fine è l'istituzione di un Bollettino ufficiale delle aste immobiliari, anch'esso pubblicato nella rete *internet*, che riunisce tutte le forme di pubblicità attualmente previste (che restano in vigore come forme di pubblicità ulteriori e di « rinforzo ») in un unico portale, dai costi assai contenuti, direttamente consultabile in rete da parte di tutti gli interessati. Le esigenze di certezza sono garantite dall'istituzione di un apposito registro in cui l'ufficiale giudiziario annota tutti i dati fondamentali delle pubblicazioni. A tale fine è stata prevista l'esclusività della competenza degli UNEP, assegnatari del servizio, per evitare la creazione di analoghi portali che potrebbero inficiare le esigenze di certezza e di

chiarezza della pubblicità delle aste e compromettere il rispetto dei principi di imparzialità e di trasparenza delle relative procedure. Sono stati previsti anche dei correttivi nella procedura del pignoramento mobiliare per porre rimedio ad alcune incongruenze che creano difficoltà operative e per ridurre i tempi di alcuni passaggi, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza. In particolare, si prevede che la dichiarazione di domicilio del debitore venga fatta direttamente all'ufficiale giudiziario, sgravando così le cancellerie dai relativi onerosi adempimenti.

Inoltre, viene regolamentato, con maggiore precisione, il rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 492, quarto comma, del codice di procedura civile, eliminando la disparità di trattamento tra il debitore rinvenuto nel proprio domicilio e il debitore assente, mediante la previsione di un'apposita notifica formale dell'invito a dichiarare l'elenco dei propri beni sottoponibili a pignoramento, con tutte le conseguenze di legge.

Viene altresì disciplinata in modo puntuale la materia delle ricerche all'anagrafe tributaria da parte degli ufficiali giudiziari garantendo loro un equo compenso e prevedendo l'istituzione di un apposito registro nel quale annotare le ricerche effettuate.

Ispirata a criteri di celerità e di efficacia dell'azione esecutiva è, poi, la soluzione dell'immediata sottoposizione al vincolo del pignoramento, al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, di eventuali beni e crediti rinvenuti mediante le ricerche telematiche.

In pratica, con la disciplina attualmente in vigore, nell'eventualità che vengano rinvenuti beni non dichiarati dal debitore, si costringe il creditore a rinnovare l'atto preliminare all'esecuzione consistente nel precetto, che nel tempo necessario per la ricerca è venuto a perdere la sua efficacia (novanta giorni).

Con la disposizione contenuta nella presente proposta di legge il bene rinvenuto si intende pignorato all'atto del precedente accesso e quindi senza bisogno di

rinnovare gli atti e concretizzando un risparmio di spesa e una maggiore garanzia per la parte istante creditrice.

Stessa importante innovazione riguarda i beni mobili ritrovati dall'ufficiale giudiziario nell'immobile sottoposto al rilascio (articolo 609 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 8 della presente proposta di legge) non asportati tempestivamente dal debitore e non rivendicati entro venti giorni dal completamento delle operazioni di rilascio: in tale caso è data la possibilità all'ufficiale giudiziario di procedere a una vendita coattiva di tali beni per il pagamento delle spese del processo esecutivo e per le indennità dovute al custode.

Con tale norma si risolve l'annoso problema del proprietario di un immobile che, dopo aver affrontato la procedura di rilascio, corre il rischio di ritrovarsi l'immobile occupato dai beni del debitore e quindi, con la necessità di affrontare ulteriori spese quali quelle di custodia e nuovi esborsi per attivare la lunga e dispendiosa procedura di liberazione dei mobili non asportati all'atto del rilascio.

Di rilievo è anche la possibilità data all'ufficiale giudiziario di utilizzare gli strumenti telematici e informatici per la vendita di beni mobili (articolo 5 della presente proposta di legge), volta all'aumento dell'efficacia dei servizi con un'enorme riduzione di costi.

All'articolo 7 della presente proposta di legge è stabilita un'importante misura di semplificazione e di snellimento della procedura del pignoramento presso terzi, prevedendo la possibilità per il terzo di effettuare direttamente all'ufficiale giudiziario procedente la dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile, ciò che garantisce anche al creditore maggiore certezza nella comunicazione diretta di delicate informazioni al pubblico ufficiale e maggiore celerità nella riscossione del credito.

È poi prevista, nel medesimo articolo, la possibilità della procedura alternativa dell'interpello preventivo quando non vi è certezza dell'entità dei crediti e delle cose

ma soprattutto dell'identità di colui che detiene crediti del debitore.

Con la presente modifica si elimina la necessità per il creditore (per esempio nel caso di somme depositate presso un non identificato istituto di credito) di azionare la procedura nei confronti di tutte le banche con un notevole risparmio di spesa e con una maggiore garanzia di tutela del credito.

Nel senso della semplificazione e dell'economicità della procedura attraverso il passaggio di funzioni di natura amministrativa dal giudice all'ufficiale giudiziario, è la previsione di cui all'articolo 9 che, nel caso di vendita realizzata dall'ufficiale giudiziario promossa da un unico creditore pignorante, evita l'ulteriore passaggio davanti al giudice dell'esecuzione per l'assegnazione della somma, stabilendo che a tale incombenza, in assenza di contestazioni del debitore, provvede direttamente l'ufficiale giudiziario, e ciò al fine di alleggerire il giudice di tutte quelle attività sostanzialmente estranee e, comunque, superflue rispetto alla sua funzione.

Com'è noto, l'attuale procedimento di ingiunzione previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, appartiene alla categoria di quegli accertamenti definiti da un'autorevole dottrina come « accertamenti con prevalente funzione esecutiva », in quanto caratterizzati dall'esigenza di ottenere la rapida formazione del titolo esecutivo al fine di promuovere quanto prima l'azione forzata.

Nella prima fase di questo procedimento, pertanto, ossia quella che avviene *inaudita altera parte*, non si riscontrano, a ben vedere, i caratteri di una cognizione di valenza giurisdizionale vera e propria ma, di fatto, un accertamento di natura meramente documentale, rapido e sommario, volto alla constatazione della presenza di determinati elementi formali (atto scritto, fattura commerciale, titoli di credito eccetera) idonei *ex lege* a fare presumere l'esistenza del credito.

Si tratta, pertanto, di un rito cosiddetto « a contraddittorio differito ed eventuale » che deve vedere, nella sua prima fase, un ruolo più attivo e diretto dell'organo ese-

cutivo, l'ufficiale giudiziario, quantomeno circoscritto ad alcuni casi, senza comportare il sacrificio delle garanzie dei cittadini, salvaguardate sia dal successivo ed eventuale giudizio « a cognizione piena » che caratterizza il giudizio di opposizione, sia dalla previsione che in nessun caso il mandato di esecuzione formulato dall'ufficiale giudiziario assume efficacia di cosa giudicata.

La presente proposta di legge prevede, infatti, che in determinati casi, quando il « credito è fondato su riconoscimento scritto od altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su titolo di credito » (articolo 656-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 10 della presente proposta di legge) il creditore possa evitare le procedure e i costi del rito monitorio ordinario e accedere a un procedimento molto più rapido, efficace ed efficiente, legato all'intervento diretto dell'ufficiale giudiziario e che si esaurisce nella predisposizione di un procedimento sommario, esecutivo e semplificato per l'emissione rapida di un titolo esecutivo, che però non pregiudica il merito. Ciò perché a tali documenti scritti, specie a quelli di diretta provenienza dal debitore e ai titoli di credito, che danno un rapido e immediato riscontro circa la fondatezza della domanda, è collegata, per volontà del legislatore, la forte probabilità di esistenza del credito.

Con la presente proposta di legge si ottiene, limitatamente ai casi indicati, il superamento delle lungaggini legate alla complessità dell'attuale procedimento monitorio strutturato in modo bifasico, che prevede la cognizione del giudice, risultata superflua laddove, in presenza di un accertamento meramente formale sull'esistenza di documenti scritti e sulla loro idoneità a fondare la presunzione dell'esistenza del credito in base a regole di comune esperienza, questo ben può essere

sostituito dall'intervento dell'ufficiale giudiziario.

In tali casi è sgravata da inutili incombenze e fortemente snellita l'attività della cancelleria e della magistratura legata al collegamento delle due fasi processuali (deposito dell'istanza — emanazione del decreto — opposizione — instaurazione del giudizio di opposizione).

Non ultima, si sottolinea la necessità di adeguare sempre più la figura dell'ufficiale giudiziario italiano a quella dell'ufficiale giudiziario europeo, rispetto alla quale la proposta di legge presenta perfino caratteri di avanguardia e di innovazione in confronto alle più evolute funzioni svolte in Europa dall'organo corrispondente all'ufficiale giudiziario italiano.

Emerge, più in generale, la necessità di valorizzare la figura professionale dell'ufficiale giudiziario, nella prospettiva dell'accelerazione e della razionalizzazione delle procedure, finalizzandola al conseguimento di risultati di efficienza e di efficacia dell'azione esecutiva nel pieno rispetto dei principi generali del processo civile.

In tale contesto sono assegnate all'ufficiale giudiziario ulteriori attribuzioni di natura esecutiva e di accertamento, funzionali a riconoscerne e ad accrescerne la professionalità e il ruolo attivo e determinante sia all'interno del processo esecutivo sia nella fase stragiudiziale. A tale fine l'articolo 12 della presente proposta di legge prevede l'assegnazione alla competenza degli ufficiali giudiziari, in particolare, degli atti di notorietà, delle asseverazioni e dichiarazioni giurate, dei verbali di constatazione e di inventario, dell'autenticazione di sottoscrizioni nonché della procedura relativa alla vendita, alla quale l'ufficiale giudiziario può provvedere anche in qualità di commissionario e di custode giudiziario.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NUOVE NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO NEL PROCESSO CIVILE

CAPO I

NUOVE NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ ELETTRONICA DELLE VENDITE

ART. 1.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, nonché delle fotografie e delle planimetrie ad essa allegate, è altresì inserito nell'apposito sito *internet* del Bollettino ufficiale delle aste immobiliari almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto e con permanenza nel sito fino al termine o alla data medesimi.

Se il valore del bene della singola procedura supera 1.000 euro, il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito e pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto di cui al secondo comma, su uno o più tra i quotidiani di informa-

zione locali o nazionali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Ai fini di cui al presente comma, sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggiore diffusione nella zona interessata.

Nell'avviso di cui al secondo e terzo comma è omessa l'indicazione del debitore ».

ART. 2.

1. È istituito il Bollettino ufficiale delle aste immobiliari (BUAI) per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni mobili previsti dal secondo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ovvero i beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque da vendere nel corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari.

2. Il BUAI è tenuto a cura dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti che ne è responsabile, ed è costituito da un apposito sito *internet*, secondo le modalità, i requisiti tecnici e operativi, nonché i compensi e i costi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

3. La richiesta di pubblicazione dei documenti d'asta nel BUAI deve essere fatta a cura e a spese della parte richiedente all'ufficiale giudiziario.

4. Su istanza della parte richiedente la pubblicazione o dell'autorità giudiziaria, l'ufficiale giudiziario deve rilasciare un'attestazione da cui risultano la data di inserimento o di reinserimento degli atti per la pubblicazione nel sito *internet* di cui al comma 2, nonché il tempo di permanenza nel sito degli stessi.

5. Le richieste devono essere redatte su supporto cartaceo tradizionale e, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico in formato corrispondente a quelli commerciali più diffusi.

6. I compensi, al netto dei costi e delle spese d'ufficio previsti dall'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, vanno a incrementare la retribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 122, numero 2), del medesimo ordinamento e della relativa normativa di attuazione, nella percentuale stabilita con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2 del presente articolo.

7. In conformità al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia, è istituito un apposito registro nel quale l'ufficiale giudiziario indica la data di richiesta, il numero della procedura o la data del provvedimento, i dati delle parti, la data di inserimento dei dati nel sito *internet* di cui al comma 2, l'eventuale data di reinserimento dei medesimi dati, nonché il tempo di permanenza dei documenti d'asta nel sito.

8. La prova dell'avvenuto inserimento dei documenti nel sito *internet* di cui al comma 2 e della loro pubblicazione con le modalità previste dal presente articolo è condizione di procedibilità e di validità della vendita; la mancata acquisizione della prova, a cura degli interessati o acquisita d'ufficio, impedisce al giudice o al funzionario di procedere alla vendita.

9. A chiunque, ad esclusione degli ufficiali giudiziari e del caso previsto dal terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è fatto divieto di pubblicare con qualsiasi mezzo gli atti e i documenti soggetti alla pubblicità nel BUAI; i contravventori alla disposizione di cui al presente comma sono puniti con la multa da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al triplo in caso di recidiva.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI
PIGNORAMENTO E DI VENDITA

ART. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dichiarazione o l'elezione può essere raccolta al momento della notifica mediante annotazione nella relata ovvero redatta nel verbale, dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento ».

2. Al quarto comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di assenza del debitore, l'invito gli è rivolto con separato atto notificato. La dichiarazione è resa dal debitore immediatamente ovvero presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti procedente entro i quindici giorni successivi ».

ART. 4.

1. Per la raccolta della dichiarazione, per le richieste ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche e per la nomina del professionista di cui, rispettivamente, al settimo e all'ottavo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto all'ufficiale giudiziario un compenso pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

2. I compensi stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo competono all'ufficiale giudiziario procedente al netto delle spese d'ufficio previste dall'articolo 146 del citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

3. È istituito il registro cronologico denominato « modello RB (ricerca beni) »

conforme al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia.

4. Al settimo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « All'esito delle operazioni di ricerca dei beni l'ufficiale giudiziario raccoglie, in apposito verbale, le dichiarazioni o le attestazioni rilasciate dai funzionari degli uffici pubblici e le operazioni svolte. Del rinvenimento o del mancato rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione l'ufficiale giudiziario redige estratto dal predetto verbale e lo rilascia, a richiesta, al creditore procedente. In caso di rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario provvede ai sensi del quarto comma e i beni mobili si considerano pignorati al momento dell'accesso dell'ufficiale medesimo ».

ART. 5.

1. L'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili o immobili può impiegare altresì a tale scopo strumenti telematici o informatici, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Le modalità tecniche di espletamento della vendita telematica sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

3. All'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili o immobili spettano i compensi per le medesime attività previsti, rispettivamente, dagli articoli 169-*bis* e 179-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

ART. 6.

1. Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile, e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia, da aggiornare ogni due anni in relazione alla variazione dell'indice, accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati.

2. Per ogni attività di esecuzione in forma specifica di cui agli articoli 605 e seguenti e 612 e seguenti del codice di procedura civile, nonché per ogni attività di attuazione di un provvedimento cautelare anche in forma specifica, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le attività di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, di sostituzione del relativo custode, di ricognizione di beni e di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose, per l'esecuzione di ogni atto compiuto fuori dall'orario di servizio, nonché per le operazioni di inventario è dovuto all'ufficiale giudiziario procedente, a carico delle parti richiedenti, un compenso forfetario pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

CAPO III

NUOVE NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

ART. 7.

1. All'articolo 543 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4) del secondo comma le parole: « a comunicare la dichiarazione

di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata » sono sostituite dalle seguenti: « a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 entro dieci giorni all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza, il quale la raccoglie con apposito verbale, da rilasciare in copia al creditore che gliene faccia richiesta »;

b) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il creditore può altresì accertare la presenza di crediti del debitore anche a mezzo d'atto d'interpello redatto dall'ufficiale giudiziario e rivolto al solo terzo possessore. L'interpello deve contenere tutte le indicazioni previste dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma. La dichiarazione è raccolta dall'ufficiale giudiziario mediante verbale nelle forme di cui all'articolo 547. In tali casi, accertata la presenza di cose o di crediti del debitore presso il terzo, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Rinvenuti i beni, l'ufficiale giudiziario provvede a trasmettere copia del verbale di cui al quinto comma al creditore procedente.

Il creditore provvede successivamente alla citazione di cui al numero 4) del secondo comma, invitando il debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché sia presente alla lettura dell'atto d'interpello e agli atti ulteriori.

Per la redazione dell'atto d'interpello è dovuto all'ufficiale giudiziario procedente a carico delle parti richiedenti un compenso pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai ».

2. Al primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile, le parole: « a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente » sono sostituite dalle seguenti: « resa all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza ».

CAPO IV

DISCIPLINA DI SITUAZIONI PARTICOLARI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE PER RILASCIO DI IMMOBILI

ART. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 609 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Se nell'immobile si trovano beni mobili appartenenti al debitore o a colui nei cui confronti è eseguito il rilascio e che non devono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non provvede ad asportarli, ad istanza e a spese del creditore ne determina, con i mezzi ritenuti più opportuni, approssimativamente il presumibile valore di realizzo per l'ipotesi di una loro vendita coattiva.

Nel caso di cui al primo comma, l'ufficiale giudiziario può, a cura e a spese del creditore istante, disporre la custodia dei beni di cui al medesimo comma o il trasporto in altro luogo.

Se sono rinvenuti documenti anche contabili, questi sono depositati in cancelleria.

Chiunque vanta un diritto di proprietà sui beni mobili deve rivendicarli entro venti giorni dal completamento delle operazioni di rilascio con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto e può disporre la riconsegna dei beni con provvedimento non impugnabile e previa corresponsione delle spettanze del custode.

Decorso invano il termine di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario

provvede alla vendita nelle forme previste dagli articoli 1515 e seguenti del codice civile e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Il ricavato è utilizzato dall'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla vendita per il pagamento delle indennità e dei compensi dovuti al custode e, per la parte eccedente, per le spese della vendita e, successivamente, per quelle del processo di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611. L'eventuale ulteriore eccedenza è restituita al debitore o alla parte nei cui confronti il rilascio ha avuto luogo ».

CAPO V

NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL RICAIVATO DELLA VENDITA

ART. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 510 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora alla vendita abbia proceduto l'ufficiale giudiziario, questi procede alla corresponsione diretta del credito dichiarato dal creditore, ove questi gliene faccia richiesta e dimostri di avere notificato al debitore la sua dichiarazione di credito, con l'avvertimento che, in mancanza di istanza al giudice dell'esecuzione per la fissazione dell'udienza nei venti giorni successivi alla data della notificazione, si procederà all'attribuzione diretta, comprovando altresì, con certificazione della cancelleria, la mancata presentazione di istanze in tale senso. In questo caso, dopo l'attribuzione l'ufficiale giudiziario rimette l'eventuale residuo e comunque gli atti al giudice dell'esecuzione per le declaratorie di competenza per la definizione del processo ».

CAPO VI

NUOVE NORME IN MATERIA DI MANDATO DI ESECUZIONE PER CREDITI NON CONTESTATI

ART. 10.

1. Dopo il capo I del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« CAPO I-*bis*

DEL MANDATO DI ESECUZIONE PER CREDITO NON CONTESTATO

ART. 656-*bis*. — (*Mandato di esecuzione per credito non contestato*). — Chi è creditore di una somma liquida di denaro e dimostra che il credito è fondato su riconoscimento scritto od altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su titolo di credito, può dare mandato all'ufficiale giudiziario di ingiungere al debitore il pagamento della stessa somma, maggiorata degli oneri accessori previsti dalla legge.

La domanda di cui al primo comma si propone con ricorso all'ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore, se persona fisica, ovvero della sua sede, negli altri casi.

Il ricorso deve altresì contenere le indicazioni di cui all'articolo 163, terzo comma, ad eccezione di quanto previsto al numero 7) del medesimo comma; esso contiene altresì il precetto di pagamento di cui all'articolo 480, condizionato alla pronuncia dell'ingiunzione richiesta all'ufficiale giudiziario, con previsione del termine di pagamento non inferiore a dieci giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione al mandato di esecuzione.

L'ufficiale giudiziario verifica la documentazione prodotta e, nei casi di sua insufficienza, può invitare il creditore a integrarla entro un termine perentorio fissato allo scopo.

Nei casi in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente, l'ufficiale giudiziario dichiara non luogo a provvedere all'ingiunzione, restando impregiudicata ogni altra azione da parte del creditore.

Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta sufficiente, l'ufficiale giudiziario formula, con atto scritto in calce al ricorso e al precetto condizionato del creditore, l'ingiunzione di pagamento di cui al primo comma e la notifica al debitore, avvertendo, a pena di nullità, quest'ultimo dell'onere a suo carico di cui all'articolo 656-ter e delle conseguenze della mancata opposizione.

ART. 656-ter. — (*Opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato*). — Il debitore deve contestare la domanda come proposta con il ricorso e con il mandato di esecuzione di cui all'articolo 656-bis, mediante atto di citazione a comparire davanti al giudice ordinariamente competente per materia, valore e territorio, da notificare al creditore, al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nel ricorso, entro il termine perentorio di quaranta giorni.

Nel caso in cui il giudizio di merito sia regolato da un rito speciale, si applica quest'ultimo e il termine perentorio è riferito all'instaurazione del giudizio prevista dal medesimo rito.

In caso di opposizione, l'ufficiale giudiziario che procede alla notifica del relativo atto o il cancelliere che lo riceve ne dà immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario che ha pronunciato l'ingiunzione.

ART. 656-quater. — (*Mancata opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato*). — L'ufficiale giudiziario che lo ha pronunciato dichiara esecutivo il mandato di esecuzione per credito non

contestato qualora avverso di esso non sia proposta opposizione.

Nel caso di cui al primo comma, il mandato di esecuzione acquista l'efficacia di titolo esecutivo.

In mancanza di opposizione, il credito si considera non contestato e il mandato di esecuzione acquista efficacia di titolo esecutivo.

Al mandato di esecuzione non opposto non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.

Il mandato di esecuzione non opposto conserva la sua efficacia di titolo esecutivo fino a quando non sia accertata, anche con sentenza non passata in giudicato, l'insistenza del credito azionato nelle forme ordinarie.

Per gravi motivi, comunque, il giudice della causa nella quale il credito viene in contestazione può sospendere l'efficacia esecutiva del mandato non opposto.

Decorso il termine fissato dal creditore nel precetto condizionato depositato insieme al ricorso di cui all'articolo 656-*bis* e notificato al debitore, l'ufficiale giudiziario procede d'ufficio al pignoramento mobiliare ai sensi dell'articolo 492 ».

CAPO VII

ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE O DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI O DELLE COSE

ART. 11.

1. Al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti ».

TITOLO II

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE MANSIONI E I COMPENSI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

CAPO I

RICOGNIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI

ART. 12.

1. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva le attività che la legge gli attribuisce nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale è addetto, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

2. Sono altresì di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari:

a) le attività di esecuzione e di notificazione civile, penale e amministrativa, anche mediante supporti telematici o a mezzo *fax*, da effettuare a richiesta dei soggetti pubblici o privati;

b) il servizio dei protesti di cambiali e di assegni bancari ai sensi delle norme di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, delle disposizioni di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Sono inoltre attribuzioni degli ufficiali giudiziari:

a) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

b) redigere verbali di constatazione nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali e anche relativi alla ricognizione o all'accertamento dello stato dei luoghi e delle cose;

c) redigere atti di asseverazione e dichiarazione giurate;

d) rilasciare copie ed estratti di documenti del proprio ufficio o ad esso esibiti e di libri commerciali, fatta salva la

facoltà dell'autorità giudiziaria di richiedere l'esibizione degli originali;

e) redigere verbali di inventario ai sensi dell'articolo 769 del codice di procedura civile;

f) redigere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, l'apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali e i relativi verbali di inventario;

g) autenticare le sottoscrizioni ad esclusione di quelle che comportano un'attività negoziale;

h) provvedere alla vendita, anche in qualità di commissionario ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile, dei beni pignorati;

i) provvedere alla vendita dei beni di cui:

1) all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

2) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

3) al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

4) agli articoli 659, 1066 e 1068 del codice della navigazione;

5) al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

6) al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

7) agli articoli 1515, 1516 e 2797 del codice civile;

l) effettuare stime e valutazioni;

m) essere nominato sequestratario nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati;

n) essere nominato custode giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.

ART. 13.

1. L'articolo 107 del citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

« ART. 107. — 1. Gli ufficiali giudiziari eseguono di persona la notificazione degli atti in materia penale, civile e amministrativa e degli atti stragiudiziali nell'ambito del territorio ove ha sede l'ufficio al quale sono addetti.

2. Gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale o a mezzo di strumenti informatici nel rispetto della normativa di settore e senza limitazione territoriale, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza, oltre che dell'autorità giudiziaria della sede nella quale sono addetti, anche dell'autorità giudiziaria della sede dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti da cui sono distaccati nonché degli atti stragiudiziali.

3. In caso di effettiva necessità l'ufficiale giudiziario può effettuare anche a mezzo del servizio postale la notificazione degli atti in materia penale, civile e amministrativa e gli atti stragiudiziali nell'ambito del territorio ove ha sede l'ufficio al quale è addetto ».

CAPO II

NUOVE NORME GENERALI IN MATERIA DI COMPENSI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

ART. 14.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 20 (L) è sostituito dal seguente:

« 3. L'importo dell'indennità di trasferta prevista dagli articoli 26 e 35, è aggiornato annualmente in ragione del 50 per cento dell'aumento certificato della benzina senza piombo usata come carburante e del 100 per cento del tasso d'inflazione reale accertato dall'Istituto nazionale di statistica »;

b) all'articolo 36 (L):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I diritti e l'indennità di trasferta sono triplicati se gli atti sono eseguiti *in die*, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione. Sono raddoppiati se eseguiti con urgenza, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Si considera urgente l'atto da eseguire nei cinque giorni successivi alla data della richiesta, *in die* l'atto eseguito nello stesso giorno della richiesta o entro il giorno successivo alla data della richiesta ».

ART. 15.

1. L'articolo 34 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« ART. 34 (L) — (*Importo del diritto unico di notificazione*). — 1. Il diritto unico di notificazione è dovuto nelle seguenti misure:

a) per gli atti aventi fino a due destinatari: euro 10,00;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 15,00;

c) per gli atti aventi oltre sei destinatari: euro 20,00 ».

2. L'articolo 37 (L) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« ART. 37 (L) — (*Diritto di esecuzione*). —
1. Per le esecuzioni mobiliari e immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nelle seguenti misure:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino ad euro 1.000,00: euro 5,00;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 1.000,00 fino ad euro 3.000,00: euro 30,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 3.000,00 o di valore indeterminabile: euro 50,00 ».

ART. 16.

1. Ai fini dell'ammontare dell'indennità integrativa prevista dall'articolo 148 del citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, il diritto di protesto, al netto delle spese d'ufficio previste dall'articolo 146 del medesimo ordinamento, e successive modificazioni, è considerato solo per una quota pari al 50 per cento. La residua quota compete all'ufficiale giudiziario procedente.

ART. 17.

1. Per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 12, è dovuto all'ufficiale giudiziario un compenso pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

2. I compensi stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo competono all'ufficiale giudiziario procedente al netto

delle spese d'ufficio previste dall'articolo 146 del citato ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

ART. 18.

1. Il comma 1 dell'articolo 27 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti, le indennità spettanti, le spese per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del codice di procedura civile e i compensi, ove previsti, relativi agli atti richiesti ».

ART. 19.

1. Per i pagamenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, a qualunque titolo dovuti, le parti possono provvedere anche mediante accredito o versamento sul conto del medesimo ufficio o mediante altri strumenti informatici o telematici, ove previsti.

ART. 20.

1. Per le attività del proprio ufficio che l'ufficiale giudiziario svolge fuori dall'edificio sede di lavoro, nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza, è consentito, con autorizzazione del capo dell'ufficio e previa domanda scritta dell'interessato, l'uso del proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità di trasferta prevista dalla legge per l'ufficiale giudiziario, come rimborso delle spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente, veloce, efficace ed efficiente dei normali servizi di linea.

€ 0,70



16PDL0027490